



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
Nella camera di consiglio del 21 dicembre 2018, composta dai Magistrati:

Savagnone Luciana	- Presidente
Carra Anna Luisa	- Consigliere
Nenna Antonio	- Consigliere
La Porta Adriana	- Consigliere
Abbonato Luciano	- Consigliere – relatore
Di Pietro Giuseppe	- Primo referendario
Calvitto Tatiana	- Referendario

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR del 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la nota prot. n. 001754 del 16 febbraio 2016 del Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, indirizzata a tutti gli enti locali siciliani, con la quale, al fine di evitare pronuce di inammissibilità, si è ritenuto necessario che tutte le richieste di parere contengano una apposita ed esplicita attestazione, resa sotto la propria responsabilità da parte del soggetto legittimato a richiedere il parere, riguardante la

sussistenza di tutti i requisiti indispensabili per scrutinare l'ammissibilità oggettiva della consultazione;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Carini in data 08/11/2018, acquisita al protocollo Cdc n. 10240 del 14/11/2018.

vista l'ordinanza presidenziale n. 288/2018/CONTR del 5 dicembre 2018, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore, dott. Luciano Abbonato;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota richiamata in epigrafe il Sindaco del Comune di Carini chiede di conoscere il parere della Sezione in ordine all'utilizzo, per un ente in dissesto finanziario, delle risorse stabili non utilizzate nell'anno di riferimento ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa nell'anno successivo.

In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'Ente.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, bisogna tener conto dei criteri elaborati dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 2004, e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati - per la delimitazione del concetto di contabilità pubblica - da ciò che è stato stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/2010/CONTR.

La giurisprudenza ha quindi ripetutamente sottolineato che la funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti "materie di contabilità pubblica", ma deve riguardare "tematiche di portata ed interesse generali", non potendo esplicitarsi in ordine a "singoli fatti gestionali" di pertinenza dell'Amministrazione, che conducano all'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali (v., *ex plurimis*, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR).

A tal proposito, con nota presidenziale di questa Sezione n. 1754 del 16/02/2016, è stato chiarito che al fine di evitare le pronunce di inammissibilità appare necessario che tutte le richieste contengano anche un'apposita ed esplicita attestazione riguardante la sussistenza di tutti i seguenti requisiti:

- I. assenza di provvedimenti già adottati dall'amministrazione, non essendo consentita la verifica *ex post* della loro regolarità o legittimità né tantomeno l'ingerenza della Corte nell'attività di amministrazione attiva;
- II. assenza di dirette e/o potenziali commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti;
- III. assenza per quanto di conoscenza, di interferenze con procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali, potenziali o in corso.

In relazione a quanto precede, si ravvisa che la materia in argomento rientra pienamente nell'ambito della "contabilità pubblica" e che il quesito interviene su "tematiche di portata e interesse generale"; la richiesta contiene inoltre specifica attestazione dei requisiti richiesti.

Tanto premesso, la Sezione rileva che, anche sotto il profilo oggettivo, il quesito appare ammissibile.

Nel merito il Collegio rileva che la materia non è regolata da una disciplina specifica per gli enti in dissesto finanziario e pertanto trova piena applicazione anche a tale fattispecie l'art. 17, comma 5 del CCNL, fermi restando tutti i limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

PQM

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2018.

Il Magistrato Relatore
(Luciano Abbonato)

Il Presidente
(Luciana Savagnone)

Depositato in Segreteria il 23 gennaio 2019

IL DIRIGENTE
(Manuela Dagnino)